

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 3

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

EMIDDIO NOVI

**per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (dif-
famazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Napoli**

il 22 luglio 1996

Tribunale di Napoli
Sezione del Giudice delle indagini preliminari
Ufficio X
Il Giudice delle indagini preliminari

Napoli, 7 giugno 1996

Letti gli atti;

letta l'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato Novi Emidio, circa la applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 10 maggio 1996 n. 253;

sentite le parti.

O S S E R V A

L'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato Novi è parzialmente fondata.

Nel presente procedimento Novi Emidio è imputato di due fatti di diffamazione a mezzo stampa (articoli 57 e 595 c.p. e 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47, in concorso, rispettivamente, con Diodato Pietro e Graldi Paolo e con Diodato Pietro, Finocchito Mauro e Como Vittorio), per avere, in una conferenza stampa tenuta in data 27 maggio 1995, presso la sede di Alleanza Nazionale, rilasciato delle dichiarazioni offensive dell'onore e del prestigio di D'Ascia Maria Grazia, vice prefetto ispettore e assessore all'edilizia pubblica del Comune di Napoli, accusando, sostanzialmente la D'Ascia di aver compiuto irregolarità, di aver rilasciato concessioni edilizie fasulle, di aver rilasciato concessioni che ricalcavano i criteri seguiti dall'Amministrazione disciolta, di aver rilasciato concessioni per un uso diverso da quello dichiarato, eccetera, allorchè era componente della Commissione straordinaria del Comune di Quarto (cfr. richiesta di rinvio a giudizio allegata).

All'epoca dei fatti il Novi era deputato al Parlamento. Attualmente lo stesso è Senatore della Repubblica.

Ciò posto, osserva il giudicante che l'istanza difensiva diretta ad ottenere la applicazione del disposto dell'articolo 2 commi 1 e 3 (p.p.) del decreto-legge n. 253 del 1996 non può essere accolta, dovendosi escludere che nel caso di specie si verta in ipotesi di «... presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni ... interpellanze ... interrogazioni ... interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e ... ogni altro atto parlamentare...» (articolo 2 comma 1 decreto citato), nè in ipotesi

di «.... attività divulgative connesse, pur se svolte fuori dal Parlamento...» (articolo 2 comma 3).

In realtà, l'oggetto della conferenza stampa tenuta dal Novi e dal Diodato, mentre appare totalmente estraneo alla attività parlamentare del Deputato (oggi Senatore), sembra più attinente alla generica attività di intervento politico di un esponente di partito.

Peraltro, essendo stato avanzato il dubbio circa la ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del decreto-legge n. 253 del 1996, questo Giudice è tenuto a disporre la sospensione del processo nei confronti del Novi e ad ordinare la trasmissione degli atti al signor Presidente del Senato della Repubblica (Camera alla quale il Novi attualmente appartiene), perchè voglia attivare la procedura di cui all'articolo 2, commi 5, 7 e 8 del decreto citato.

P. Q. M.

Letto l'articolo 2 del decreto-legge 10 maggio 1996 n. 253, ordina la sospensione del processo nei confronti dell'imputato Novi Emidio – all'epoca dei fatti deputato al Parlamento ed attualmente senatore della Repubblica – e dispone formarsi un separato fascicolo processuale, intestato a Novi Emidio, nel quale sarà inserita copia integrale del fascicolo n. 10641/B/95 R.G. G.I.P.

Ordina la trasmissione della presente ordinanza e di copia integrale del fascicolo processuale relativo al Novi (con la sola esclusione degli avvisi relativa alla fissazione dell'udienza preliminare, non necessari ai fini della decisione), al Signor Presidente del Senato della Repubblica, affinché voglia attivare la procedura di cui all'articolo 2 commi 5, 7 e 8 del decreto-legge n. 253 del 1996.

Manda alla Cancelleria per l'esecuzione.

Il Giudice per le indagini preliminari
(F.to Dott. Alfonso BARBARANO)

